

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Rischio di credito - Metodo standardizzato

TITOLO IV

Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO - METODO STANDARDIZZATO

TITOLO IV- Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 1 “Principi generali” e Capo 2 “Metodo standardizzato”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:
 - il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
 - i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell’immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);
 - le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l’esistenza di “considerazioni relative alla stabilità finanziaria” (art. 124, par. 4, lett. b) CRR);
 - le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito - *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
 - i fattori quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell’art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di un intermediario verso società del medesimo gruppo finanziario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi degli artt. 129 e 496 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità degli artt. 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129 CRR.

3. Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati

Ai fini delle presenti disposizioni, i crediti commerciali includono quelli acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate “*pro soluto*” o “*pro solvendo*”. Sono invece esclusi gli anticipi su fatture “salvo buon fine”.

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio secondo le regole previste dal CRR. Ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

- a. nel caso di operazioni “*pro solvendo*” oppure di operazioni “*pro soluto*” che non abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo;
- b. nel caso di operazioni “*pro soluto*” che abbiano superato il test per la “*derecognition*” previsto dallo IAS 39 (“*pro soluto effettivo*”), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili ai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso sub a), le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

Rimane fermo che alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di “*tranching*” gli intermediari devono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione.

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi finanziari.

(2) Cfr. [Parte Terza, Capitolo 3, Circ. n. 285](#).

3.1 Requisiti operativi

a) Certezza giuridica

Gli intermediari finanziari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicurati in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della “società gestore” (*servicer*) (3), oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti. Gli intermediari – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – valutano attentamente il rischio di revocatoria prestando particolare attenzione al rischio di default dei cedenti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione all’intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

L’intermediario finanziario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, l’intermediario:

- i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l’attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
- ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che l’intermediario sia abilitato ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l’accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;
- iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (4);
- iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all’interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;
- v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti

(3) Per “società gestore” si intende un’entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

(4) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

commerciali (5), al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e l'intermediario proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate. Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (6). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario

L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

(5) Per rischio di diluizione si intende la possibilità che le somme dovute dal debitore si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(6) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 5 – Rischio di credito - Metodo standardizzato

Sezione II – Disposizioni specifiche

4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Per la definizione di “*default*” di un debitore, gli intermediari finanziari applicano quanto previsto dall’art. 178 CRR (7).

(7) Di conseguenza, ai fini della determinazione delle esposizioni in *default* gli intermediari fanno riferimento alla complessiva esposizione verso un debitore (c.d. “approccio per singolo debitore”), con possibilità per le sole esposizioni al dettaglio (*retail*) di fare riferimento alle singole linee di credito (c.d. “approccio per singola transazione”).